



Roma, 7 giugno 2024
Prot. Inca 2024-U-DIMM-282
All.to n. 1

A tutte le strutture

Oggetto: Permesso di soggiorno per protezione speciale. Questione di diritto intertemporale inerente al regime applicabile in sede di conversione in permesso di lavoro a seguito dell'intervento del D.L. 20/2023 (Circolare Ministero dell'Interno n. 49449 del 31/05/2024)

Care compagne, cari compagni,

il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 49449 del 31 maggio 2024, ha fornito chiarimenti relativi all'applicazione della disciplina transitoria da applicare ai permessi di soggiorno per protezione speciale già richiesti e rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 20/2023 ed in particolare sul diritto alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

La circolare è stata emanata a seguito delle tante iniziative attivate anche dall'INCA e dalla CGIL con innumerevoli richieste di chiarimento inoltrate e decine di procedimenti incardinati di fronte ai tribunali ordinari e ai tribunali amministrativi che sono stati vinti, a volte anche con condanne alle spese a carico del Ministero dell'Interno.

Allegato alla circolare vi è anche il parere dell'Avvocatura generale dello Stato che agevola la lettura delle indicazioni fornite dal Ministero.

Nella Circolare, il Ministero e l'Avvocatura hanno chiarito che possono essere convertiti:

- i permessi di soggiorno per protezione speciale anche in fase di rinnovo già riconosciuti o rilasciati alla data del 05.05.2023
- i permessi di soggiorno per protezione speciale per i quali è stata richiesta la conversione prima della data del 05.05.2023
- i permessi di soggiorno per protezione speciale quando questi siano rilasciati a seguito di un ricorso di fronte all'autorità giudiziaria avverso provvedimenti negativi (della Questura su parere della Commissione o della Commissione nell'ambito di una richiesta di protezione internazionale) emessi prima del 05.05.2023

Sembrebbero rimanere esclusi i permessi di soggiorno rilasciati successivamente all'entrata in vigore della legge e precisamente quelli per i quali il procedimento amministrativo di riconoscimento o rigetto della protezione speciale si sia concluso successivamente al 05.05.2023.

Tale interpretazione, anche alla luce della lettura che ne fa l'avvocatura dello Stato, risulta del tutto fuorviante considerato il dato normativo ed in ogni caso, guardando agli effetti che questa ha determinato, creando una evidente ed ingiustificata lesione del diritto alla parità di trattamento legata esclusivamente alla rapidità con cui la pubblica amministrazione ha concluso il procedimento amministrativo.

Consideriamo, le indicazioni fornite, un punto di partenza e contestualmente continueremo ad insistere per il riconoscimento del diritto alla conversione per tutti coloro i quali siano titolari di un permesso per protezione speciale o che abbiano richiesto il rilascio prima del 05.05.2024 a prescindere dallo stato del procedimento amministrativo.

Cari saluti.

p. la CGIL Nazionale
Maria Grazia Gabrielli

p. il Collegio di Presidenza
Sara Palazzoli